

**DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE**  
**N. 118/2001**  
**del 28 settembre 2001**  
**che modifica l'allegato XIII (Trasporti) dell'accordo SEE**

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l'accordo sullo Spazio economico europeo, come modificato dal protocollo che adegua l'accordo sullo Spazio economico europeo (in prosieguo: «l'accordo»), in particolare l'articolo 98,

considerando quanto segue:

- (1) L'allegato XIII dell'accordo è stato modificato dalla decisione del Comitato misto SEE n. 93/2001 del 13 luglio 2001 <sup>(1)</sup>.
- (2) Occorre integrare nell'accordo la direttiva 2001/12/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2001, che modifica la direttiva 91/440/CEE del Consiglio relativa allo sviluppo delle ferrovie comunitarie <sup>(2)</sup>.
- (3) Occorre integrare nell'accordo la direttiva 2001/13/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2001, che modifica la direttiva 95/18/CE del Consiglio relativa alle licenze delle imprese ferroviarie <sup>(3)</sup>.
- (4) Occorre integrare nell'accordo la direttiva 2001/14/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2001, relativa alla ripartizione della capacità di infrastruttura ferroviaria, all'imposizione dei diritti per l'utilizzo dell'infrastruttura ferroviaria e alla certificazione di sicurezza <sup>(4)</sup>.

DECIDE:

*Articolo 1*

Nell'allegato XIII dell'accordo al punto 27 (direttiva 91/440/CEE del Consiglio) è inserito quanto segue:

«, modificata da:

- **32001 L 0012**: direttiva 2001/12/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 febbraio 2001 (GU L 75 del 15.3.2001, pag. 1).»

Ai fini dell'accordo, le disposizioni della direttiva si intendono adattate come specificato nell'allegato della presente decisione.

*Articolo 2*

Nell'allegato XIII dell'accordo al punto 42a (direttiva 95/18/CE del Consiglio) è inserito quanto segue:

«, modificata da:

- **32001 L 0013**: direttiva 2001/13/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 febbraio 2001 (GU L 75 del 15.3.2001, pag. 26).»

<sup>(1)</sup> GU L 251 del 20.9.2001, pag. 19.

<sup>(2)</sup> GU L 75 del 15.3.2001, pag. 1.

<sup>(3)</sup> GU L 75 del 15.3.2001, pag. 26.

<sup>(4)</sup> GU L 75 del 15.3.2001, pag. 29.

*Articolo 3*

Nell'allegato XIII dell'accordo dopo il punto 41a (direttiva 95/19/CE del Consiglio) è inserito il punto seguente:

- «41b. **32001 L 0014:** direttiva 2001/14/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2001, relativa alla ripartizione della capacità di infrastruttura ferroviaria, all'imposizione dei diritti per l'utilizzo dell'infrastruttura ferroviaria e alla certificazione di sicurezza (GU L 75 del 15.3.2001, pag. 29).»

*Articolo 4*

I testi delle direttive 2001/12/CE, 2001/13/CE e 2001/14/CE nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*, fanno fede.

*Articolo 5*

La presente decisione entra in vigore il 29 settembre 2001, a condizione che tutte le notificazioni previste dall'articolo 103, paragrafo 1, dell'accordo (\*) siano pervenute al Comitato misto SEE.

*Articolo 6*

La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Fatto a Bruxelles, il 28 settembre 2001.

*Per il Comitato misto SEE*

*Il Presidente*

E. BULL

---

(\*) Non è stata comunicata l'esistenza di obblighi costituzionali.

## ALLEGATO

**della decisione del Comitato misto SEE n. 118/2001**

- (a) All'elenco di porti indicato nell'allegato I della direttiva è aggiunto il seguente elenco di porti norvegesi:

«NORVEGIA

Narvik  
Bodø  
Mosjøen  
Namsos  
Trondheim  
Åndalsnes  
Bergen  
Stavanger  
Kristiansand  
Brevik  
Larvik  
Horten  
Drammen  
Oslo  
Moss»

- (b) Alle cartine contenute nell'allegato I della direttiva è aggiunta la seguente cartina delle linee ferroviarie norvegesi:

«[cartina].»

---